



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 ottobre 2010 (20.10)
(OR. en)**

14644/10

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0152 (COD)**

**CODEC 985
SOC 626
MIGR 88
PE 429**

NOTA

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: **ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA
LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO**
Proposta di regolamento del Consiglio che estende le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n.[...] ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità
- Risultati della seconda lettura del Parlamento europeo
(Bruxelles, 6 - 7 ottobre 2010)

I. VOTAZIONE

Conformemente all'articolo 138 del regolamento del Parlamento europeo¹, poiché non sono stati presentati emendamenti, il presidente del Parlamento europeo ha dichiarato adottata la posizione del Consiglio in prima lettura.

Il testo della risoluzione del Parlamento è allegata alla presente nota.

¹ L'articolo 138 del regolamento del Parlamento europeo stabilisce che una relazione approvata in commissione con un numero di voti contrari inferiore a un decimo dei deputati che compongono la commissione è iscritta all'ordine del giorno della seduta plenaria per una votazione senza emendamenti. La relazione forma quindi oggetto di una votazione unica. Una relazione iscritta all'ordine del giorno per la votazione senza emendamenti è altresì votata senza discussione preventiva nella plenaria.

II. ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Poiché il Parlamento europeo ha approvato la posizione del Consiglio in prima lettura, l'atto in questione si considera adottato conformemente alla posizione del Consiglio in prima lettura, a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera a) del TFUE.

Dopo la firma del Presidente del Parlamento europeo e del Presidente del Consiglio, l'atto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Estensione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (11160/4/2010 – C7-0208/2010 – 2007/0152(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11160/4/2010 – C7-0208/2010),
- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0439),
- visti l'articolo 63, paragrafo 4, e l'articolo 67 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0289/2007),
- vista la sua posizione del 9 luglio 2008¹,
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
- visti l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulle ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso (COM(2009)0665) – omnibus²,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 gennaio 2008³,

¹ GU C 294 E del 3.12.2009, pag. 259.

² Testi approvati, P7_TA(2010)0126.

³ GU C 151 del 17.6.2008, pag. 50.

- visto l'articolo 72 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0261/2010),
1. approva la posizione del Consiglio;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.